

# AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE “IL TUO ISA”: DISTRIBUTORI CARBURANTE

3 NOVEMBRE 2020  
N. 16

## In questa informativa...

*È stata rilasciata una nuova versione del software “Il tuo ISA”, per risolvere un’anomalia che riguarda principalmente i soggetti che svolgono attività di vendita di carburante.*

Il 29 ottobre è stata rilasciata la versione 1.0.3 del software “il tuo ISA”, che ha rimosso il controllo bloccante relativo al limite di € 5.164.569.

Come prevede la disciplina, infatti, tale importo costituisce il limite massimo di ricavi, comprensivi dell’ammontare lordo derivante dalla vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso per la presentazione degli ISA.

La novità è stata introdotta principalmente per i soggetti che svolgono **attività di vendita carburante**, che percepiscono aggi o ricavi fissi. Tali importi devono da quest’anno essere compresi nel rigo F01: per tali soggetti di conseguenza spesso viene superato il limite massimo di € 5.164.569 e il software non elabora il calcolo.

Le modifiche, rispetto alla versione precedente, **non determinano un cambiamento** nei calcoli dell’Indice sintetico di affidabilità. Il risultato di affidabilità determinato con la precedente versione del software non subisce modifiche per effetto della versione 1.0.3.

## La nuova versione del software “Il tuo ISA”

Si analizzano le novità della nuova versione del software “Il tuo ISA”.



*L’Agenzia delle Entrate precisa che l’aggiornamento del software in versione 1.0.3 ha **effetti per i soli soggetti** che si trovano nelle condizioni di seguito descritte e non produce alcun effetto sull’esito degli ISA eventualmente già calcolati.*

*Le modifiche apportate, rispetto alla versione precedente del software, non sono rilevanti ai fini della stima: infatti, il risultato di affidabilità determinato con la precedente versione del software non subisce modifiche per effetto della versione 1.0.3.*

## Attività soggette ad aggio

Secondo la lettera b) dell’art. 9-bis, D.L. n. 50/2017, non applicano gli ISA i soggetti che dichiarano **ricavi** di cui all’articolo 85, comma 1, TUIR, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o **compensi** di cui all’articolo 54, comma 1, TUIR, di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi ISA.

Tale importo è stato fissato dal Decreto MEF 23 marzo 2018 ad € **5.164.569**.

I soggetti che svolgono attività di vendita carburante fino all’anno scorso compilavano i rigi da F08 a F12 non indicando nulla al rigo F01 (nel quale, si ricorda, vanno indicati i ricavi di cui ai commi 1, lett. a) e b) e 2 dell’art. 85, TUIR).

L’anno scorso tali soggetti hanno applicato gli ISA senza particolari problemi.

Da quest'anno, invece, in tale rigo (F01) vanno indicati anche **i ricavi lordi delle attività per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi**.

Va precisato che ai fini dell'individuazione dell'ISA da applicare e dell'obbligo o meno di applicare l'ISA, va fatto riferimento agli aggi/ricavi netti.

Ciò non va di pari passo con la nuova modalità di compilazione del rigo F01, nel quale, i soggetti che svolgono attività di vendita di carburante si trovano ad indicare importi tanto elevati che il software ISA **non elabora il calcolo in quanto il valore è superiore a 5.164.569 euro**, ovvero sopra la soglia prevista per l'applicazione degli ISA.

Di conseguenza, nella nuova versione è stato rimosso il controllo di capienza del rigo F01 rispetto alla soglia di 5,164 mln.

## Le altre novità

---

Per gli ISA:

- BG40U (servizi di locazione, valorizzazione, compravendita di beni immobili);
- BG50U (servizi di intonacatura, tinteggiatura ed altri lavori di completamento e finitura su edifici);
- BG69U (costruzioni);
- BK23U (servizi di ingegneria integrata),

si poteva manifestare un'analogia anomalia in presenza di un importo superiore a 5,164 mln di euro dei ricavi aumentati della variazione delle rimanenze (valutate ai sensi degli articoli 92 e 93, TUIR).

Per tali indici è stato inoltre integrato il controllo sui ricavi per considerare la **variazione delle rimanenze di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale** di cui all'art. 93, comma 5, TUIR.

Infine, è stata rettificata un'incoerenza tra la compilazione del prospetto multiattività e il rigo F01 laddove in tale rigo veniva dichiarato l'ammontare lordo dei ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso.